

I difensori d'ufficio, non pagati, possono utilizzare i crediti per pagare imposte, tasse e contributo.

Avvocati, onorari compensabili

I difensori d'ufficio possono utilizzare i crediti che non riescono a riscuotere dal cliente per pagare ogni imposta e tassa, compresa l'Iva, e anche i contributi per i dipendenti dello studio. L'essenziale è che il difensore dimostri di aver messo in atto inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Lo ha chiarito il ministero della giustizia con una circolare dell'8 giugno scorso inviata agli uffici e al Consiglio nazionale forense.

Ventura a pag. 32

Una circolare del Ministero della Giustizia sugli avvocati che esercitano il gratuito patrocinio

Legali, onorari compensabili

Crediti verso il cliente per pagare tasse e contributi

DI GABRIELE VENTURA

Sono ammessi alla procedura di compensazione dei debiti fiscali i crediti vantati dall'avvocato che ha esperito inutilmente le procedure di recupero delle somme o in caso di irreperibilità del cliente. Lo ha chiarito il ministero della giustizia con una circolare dell'8 giugno scorso (117052), a firma della direzione generale. La comunicazione si è resa necessaria per via di alcune segnalazioni di uffici giudiziari dove non vengono ammessi alla procedura di compensazione i crediti liquidati in favore degli avvocati per le attività svolte nell'ambito del processo penale quali difensori d'ufficio, nell'ipotesi in cui «il difensore



Alfonso Bonafede

re dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali» (art. 116 del dpr n. 115/2002), oppure quando

l'assistito è «persona irreperibile» (art. 117 dello stesso decreto). Entrambe le norme citate, specifica la circolare, prevedono infatti che, nelle

ipotesi date, «l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84». Inoltre, con il dm 15 luglio 2016, è stata prevista la possibilità per «gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del dpr n. 115/2002, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto», di «compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'Iva, nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali

per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi». Per cui, conclude via Arenula, anche i crediti in esame, siccome rientrano nelle maglie degli articoli 82 e seguenti del testo unico, devono essere ammessi alla procedura di compensazione. Il ministero raccomanda la massima diffusione della circolare all'interno degli uffici giudiziari e, al presidente del Consiglio nazionale forense, analoga diffusione presso tutti gli avvocati.

© Riproduzione riservata



Italia Oggi

WHAT'S YOUR POWER?

Pensioni, rimandare costa caro

Calcoli semplici ma regole ferree per le mini-voluntari

Avvocati onorari compensabili

SOFTWARE PER COMMERCIALISTI

Italia Oggi

Diritto & Fisco

Legali, onorari compensabili

Crediti verso il cliente per pagare tasse e contributi

Hipodiffusione non retroattiva

Primo della distribuzione: i conti più che sufficienti